

REGOLAMENTO (CEE) N. 3523/91 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1991

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3653/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90⁽⁴⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Spagna, con una comunicazione in data 27 novembre 1991, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso l'Unione Sovietica un quantitativo di 300 000 t di orzo detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo può

essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 300 000 t di orzo da esportare verso l'Unione Sovietica.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 300 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del terzo mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁷⁾.*Articolo 4*

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 dicembre 1991, alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. L'ultima gara parziale scade il 26 febbraio 1992.
4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento spagnolo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

*Articolo 6*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (²) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.
 (³) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
 (⁴) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
 (⁵) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
 (⁶) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

(⁷) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.